

## **AS 989 “Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”**

### **RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA**

Il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dalle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza, nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo. Diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro.

L'articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, impedisce di fatto di recuperare dette risorse per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità dei medici, dei veterinari e dei sanitari, compensare i lavori più disagiati.

Allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN), occorre il tetto fissato dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, altrimenti tali risorse andranno disperse.

L'emendamento proposto non determina effetti finanziari, in quanto le risorse contrattuali escluse dal predetto limite sono coperte nell'ambito di quelle destinate ai medesimi contratti dai documenti di finanza pubblica. La stessa relazione tecnica di accompagnamento all'art. 2 dell'art. 23 del decreto non riporta alcuna quantificazione attesa. Per di più l'art. 23 è nelle disposizioni transitorie ed il blocco è previsto “nelle more” di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1.

La dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN. Eventualmente, maggiori oneri o minori risparmi trovano copertura all'interno del Fondo Sanitario Regionale.

La Sezione Autonomie Corte dei Conti ha, infatti, enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.”*

Pertanto occorre un intervento legislativo del seguente tenore:

“All'articolo 11 comma 1 aggiungere la seguente lettera:

*c) per il personale del SSN con riferimento alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2.”*

**Oppure,**

“All'articolo 11 comma 1 aggiungere la seguente lettera:

*c) con riferimento alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle previste dai contratti collettivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2.”*

**AREA CONTRATTUALE SPTA**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

Al comma 687 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 eliminare le parole “*da (2016-2018) a 22 luglio 2016*”